

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA (BYOD – Bring Your Own Device)

Allegato n. al Regolamento di Istituto

Articolo 1

Premessa e ambito di applicazione

La diffusione delle tecnologie informatiche in tutti i settori della società fornisce straordinarie opportunità che bisogna saper cogliere, ma presenta anche alcuni rischi che sono tanto più cogenti in un ambiente per sua natura educativo come la scuola.

Per tale ragione, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD d'ora in avanti) l'Istituto Comprensivo di San Vito Chietino intende favorire l'uso consapevole e responsabile dei dispositivi digitali mobili, aprendosi alla loro integrazione nell'attività didattica quotidiana.

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (*Bring your own device* - letteralmente *porta il tuo dispositivo*) - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi anche per scopi didattici, oltre che ludici. Si legge che "*La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato*".

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento consentendo l'utilizzo di un proprio dispositivo, esclusivamente per attività didattiche e finalità educative regolarmente esplicitate.

Al di fuori del contesto di specifiche attività, opportunamente programmate ed autorizzate dal DS (Art.4), l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola non risulta tollerabile e, per le classi che non si avvalgono della sperimentazione BYOD, i cellulari e i dispositivi portati dai ragazzi andranno spenti e custoditi dai ragazzi. Non sono consentiti depositi in cassette o contenitori comuni e non è consentita la custodia dei devices ad opera di soggetti diversi dai proprietari.

Le disposizioni adottate dal Regolamento d'Istituto disciplinano i comportamenti da tenere in relazione all'utilizzo delle tecnologie, inserendo un'apposita integrazione al Regolamento di disciplina, a cui si rimanda per le norme di comportamento e gli aspetti sanzionatori.

Articolo 2

Definizione

Per BYOD, acronimo dell'inglese Bring Your Own Device (porta il tuo dispositivo), si intende un'innovativa politica educativa che in tutto il mondo consente agli studenti ed ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi tecnologici e di utilizzarli per scopi didattici.

Articolo 3

Dispositivi ammessi

I dispositivi ammessi constano in qualsiasi computer portatile, chromebook, smartphone, tablet o tablet convertibile a seconda dell'attività da svolgersi e delle indicazioni del docente che intenda avvalersi della metodologia.

Lo studente che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare la dotazione della scuola previa richiesta effettuata con congruo anticipo all'Amministrazione da parte dell'insegnante che cura l'attività.

Articolo 4

Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve produrre formale istanza alla Dirigenza corredando la medesima con la descrizione progettuale delle attività, indicando Obiettivi, finalità e traguardi alla luce del curricolo e delle Indicazioni Nazionali, modalità ed informare gli alunni e le famiglie attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell'Istituzione scolastica e con congruo preavviso. È opportuno, inoltre, portare anche i colleghi a conoscenza dell'attività.

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, possono usare i propri dispositivi mobili esclusivamente per l'attività didattica, nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze, solo nei seguenti casi:

- a. previa delibera del Consiglio d'Istituto precedente all'avvio dell'anno scolastico per le classi individuate;
- b. previa delibera del Consiglio di Classe/Interclasse che consenta ai docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni.

Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe/interclasse.

Articolo 5

Modalità di utilizzo in aula

Alla prima ora gli studenti che avranno concordato con l'insegnante l'uso del proprio supporto, riporranno il proprio smartphone o tablet nello zaino personale. Lo strumento verrà attivato dai

ragazzi durante la lezione in cui ne venga richiesto l'uso, quindi riposto per intervalli o altre ore in cui non ne sia previsto.

Gli studenti sono responsabili della cura e custodia dei propri dispositivi e dovranno riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni.

Si ricorda che i dispositivi possono essere portati a scuola ed usati per soli scopi didattici, esclusivamente a seguito dell'indicazione dei docenti, ed utilizzati solo dopo autorizzazione esplicita. Al di fuori di attività di BYOD, dunque, agli studenti che porteranno all'interno delle aule durante l'orario scolastico i propri supporti, non potrà essere permesso usarli per giochi o attività non connesse con gli impegni scolastici. Anche al di fuori dall'orario di lezione, nelle pause o nell'intervallo i dispositivi dovranno rimanere spenti e riposti.

Ciascuno studente sarà personalmente responsabile del trasporto e della custodia del proprio dispositivo, durante l'utilizzo negli ambienti scolastici. Non è consentito prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni durante l'utilizzo per comportamenti scorretti e/o al di fuori di quelli consentiti posti in essere dagli studenti ma sarà cura di tutto il personale la consueta sorveglianza all'interno delle classi.

La scuola non potrà – in alcun caso – essere ritenuta responsabile per l'eventuale furto/smarrimento del dispositivo da parte di uno studente.

Articolo 6 **Uso rete Internet di Istituto**

Non è consentito usare la rete Internet dell'Istituto per scopi diversi da quelli didattici, nello specifico è vietato:

- Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- Giocare sul computer, in rete o diversamente, se non come parte di una lezione;
- Agli studenti è richiesto – per quanto possibile – di portare i dispositivi con le batterie cariche, al fine di evitare l'installazione di più caricatori all'interno delle aule.

Articolo 7 ***Learning Objects* e lavori prodotti dagli studenti**

I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili sia dalle famiglie, sia dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti, qualora ne ravvisi l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di fornire l'*URL* delle piattaforme usate, annotando i dettagli delle attività nelle apposite sezioni presenti sul registro elettronico, al fine di condividere le esperienze didattiche.

Il docente che intende far usare i dispositivi, sarà ritenuto responsabile dal punto di vista della sicurezza sul *web*, secondo i regolamenti interni e la normativa vigente in materia; sarà – quindi - suo compito istruire i ragazzi ad un uso “in sicurezza” dei dispositivi e della rete, monitorando costantemente che le indicazioni vengano rispettate, anche ove possibile disponendo i banchi in modo da poter osservare tutti gli schermi dal proprio punto di vista.

La scuola, inoltre, favorirà e incentiverà il più possibile uso, diffusione e sviluppo del cosiddetto *open source* e delle altre risorse operative digitali “aperte”.

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'I.C. e ad agire responsabilmente.

Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria; gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e saranno irrogate secondo il Regolamento di Istituto.

I dispositivi usati impropriamente potranno essere confiscati e posti in custodia da parte dei docenti per l'intera giornata scolastica. Gli stessi dispositivi saranno restituiti solo al termine delle lezioni, segnalandone ai genitori/tutori legali l'uso improprio o scorretto.

Articolo 8 **Limitazioni d'uso**

All'interno dell'Istituto il dispositivo e la sua connessione internet devono essere impiegati per un utilizzo esclusivamente didattico.

Non è consentito l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera non espressamente autorizzati dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti.

Qualsiasi uso improprio e non autorizzato sarà sanzionato dal punto di vista disciplinare e potrà prevedere, a seconda della gravità dell'infrazione, il ritiro e la sospensione dell'uso del dispositivo stesso durante l'attività con eventuali ricaduta sulla valutazione della stessa. Per il quadro sanzionatorio si rimanda al Regolamento di disciplina e all'integrazione del medesimo, allegati al Regolamento d'Istituto.

Articolo 9 **Connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto**

La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili personali non è di norma consentita. Tuttavia, in considerazione di esigenze didattiche, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le classi aderenti a sperimentazioni in essere, temporaneamente o per l'intero anno scolastico, alla rete Wi-Fi d'istituto.

Articolo 10 **Condivisione di file**

L'accesso a cartelle condivise sarà garantito alle classi per le quali il BYOD sia stato deliberato dal Consiglio d'Istituto e/o dai Consigli di classe/interclasse

I singoli Consigli di classe/interclasse avranno il supporto tecnico-pedagogico dell'Animatore Digitale e del suo team per l'innovazione per la creazione di un proprio spazio condiviso e l'individuazione di norme specifiche che ne disciplinino la fruizione e che dovranno essere rispettate da tutti gli utenti.

L'eliminazione di qualsivoglia file in condivisione andrà concordata con chi li ha messi a disposizione.

Sarà cura di ciascuno garantire la protezione del/dei dispositivo/i da virus, malware, spyware ed adware che potrebbero essere causa di perdita di dati e di potenziali minacce alla Sicurezza informatica di tutti gli altri utenti.

Articolo 11

Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale; non è ammessa la violazione del copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film); si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali.

Nella produzione di materiali e oggetti didattici multimediali, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete, è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti raccogliendo e citando gli *URL* di provenienza, tutelando in tal modo i diritti di proprietà e *copyright* nell'ambito del rispetto delle normative vigenti.

Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.

Articolo 12

Diritto di ispezione

In caso di comportamenti non consentiti la scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente e, se si ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, cancellare i contenuti prodotti e/o scaricati dagli studenti. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio, rivelandone il contenuto alle Forze dell'Ordine, qualora si renda necessario.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON **DELIBERA N. 33 DEL 22 GENNAIO 2021**

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON **DELIBERA N. 13 DEL 25 GENNAIO 2021**